



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 50 del 12/10/2012

Oggetto :

DETERMINAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO N. 711 DELL'8 AGOSTO 2012 RECANTE "ACCERTAMENTO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAGNASCO (CN)". - RICORSO EX. ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO E CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE CASAVECCHIA SANTILLI E ASSOCIATI DI TORINO. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladodici** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **12** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO		X
GALLESIO MARCO	VICE SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	ASSESSORE	X	
BELTRAME LUCA	ASSESSORE	X	
MIGLIORE IVO	ASSESSORE	X	
Totale		4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PESSIONE Dott. Matteo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:-

- con Determinazione n. 222 del 1° ottobre 2004 la Regione Piemonte - Direzione Industria - ha ammesso a finanziamento l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I A LAGNASCO E RECUPERO DELLE RELATIVE PERTINENZE" a valere sulla MISURA 3.2 LINEA C.5 DEL DOCUP 2000/2006 - REGOLAMENTO CE 1260/99 - AREA OBIETTIVO 2, proposto dal Comune di Lagnasco;
- l'importo massimo del suddetto investimento ammesso a finanziamento risultava pari a € 2.868.528,45, con un contributo massimo concedibile pari all'ammontare di € 2.007.969,91;
- stante le limitate risorse finanziarie, l'Amministrazione comunale di Lagnasco, non ritenne opportuna l'integrazione della quota di co-finanziamento a carico del bilancio dell'Ente, bensì reputò maggiormente adeguato il ricorso ad una concessione per la costruzione e gestione dell'opera pubblica -ex art. 19, c. 2, L. 109/94 e s.m.i.- attraverso l'avvio di specifica procedura ad evidenza pubblica per il rispettivo affidamento;
- quanto sopra anche in considerazione della volontà di sfruttare al meglio l'ottima opportunità concessa all'Amministrazione con il riconoscimento del citato contributo sulla misura a regia regionale del DOCUP 2000/2006, e con l'intento di proseguire nella più estesa programmazione tesa alla rivitalizzazione del centro storico del paese;
- per l'estrema complessità procedurale della materia, generata dalla tipologia di appalto, e valutato che all'interno dell'organico del Comune di Lagnasco non vi erano figure professionali di comprovata e adeguata esperienza e capacità, tali da garantire la preparazione ed il buon esito della gara d'appalto destinata ad assegnare la concessione di costruzione e gestione, con deliberazione n. 71 del 21 dicembre 2004, la Giunta comunale ritenne opportuno ottenere un supporto tecnico-professionale per la redazione del piano economico e finanziario dell'investimento, nonché per la formazione degli atti relativi alla procedura di gara, conferendo al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo l'incarico per l'individuazione dei soggetti competenti;
- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 237/04 del 31 dicembre 2004, veniva formalizzato l'incarico per l'esecuzione di quanto sopra, fra cui l'incarico al Dott. BERTOLINO Armando, risultante Dirigente dell' "AGENZIA TORINO 2006", per il supporto tecnico-amministrativo e la formazione degli atti relativi all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica della concessione di costruzione e gestione -ex art. 19, c. 2, L. 109/94 e s.m.i.- di opera pubblica: "*riqualificazione funzionale del complesso edilizio ubicato in Piazza Umberto I in Lagnasco e recupero delle relative pertinenze - area caseggiato Boyl*", per l'importo preventivato di € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge ed al netto delle spese di viaggio, per le motivazioni espresse nel medesimo atto;
- con delibera n. 40 del 09 giugno 2005 la Giunta comunale, prese atto delle risultanze della gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'area caseggiato Boyl, opportunamente avviata ed espletata, determinando la conclusione del procedimento per le motivazioni evidenziate nel medesimo atto.
- con determinazione n. 176/05 del 10 ottobre 2005 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo procedette alla liquidazione delle competenze professionali prestate dai soggetti coinvolti nella procedura di cui sopra, tra le quali quelle del Dott. BERTOLINO Armando per attività di supporto tecnico-amministrativo inerenti l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'area caseggiato Boyl;
- l'importo corrisposto nell'anno 2005 dal Comune di Lagnasco al Dott. BERTOLINO Armando relativamente a quanto sopra risulta pari a € 10.313,00.

Considerato che:-

- in conseguenza di una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica del 13 giugno 2012, trasmessa anche alla

Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio, relativa ad accertamenti inerenti prestazioni professionali svolte presso il Comune di Lagnasco dal Dott. BERTOLINO Armando nell'anno 2005, con Determinazione della medesima Direzione n. 711 dell'8 agosto 2012 è stato disposto l'accertamento del credito di € 10.313,00 a carico della scrivente Amministrazione;

- nel periodo in questione il Dott. BERTOLINO Armando - già alle dipendenze della Regione Piemonte - era stato assunto con contratto di diritto privato come Dirigente presso l' "AGENZIA TORINO 2006", soggetto che si è occupato di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del piano degli interventi previsto dall'art. 3 della legge istitutiva – la n. 285/2000 – per la buona riuscita delle manifestazioni inerenti allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali. In questo periodo il Dott. BERTOLINO Armando ha operato sulla scorta di specifico provvedimento assunto dalla Regione che lo ha autorizzato ad usufruire di aspettativa senza assegni fino alla data di cessazione della "AGENZIA TORINO 2006" e, sempre in questo stesso periodo, ha prestato la prestazione precedentemente descritta per il Comune di Lagnasco.

Dato atto di quanto descritto nella memoria predisposta dall'Avv. Sarzotti Bruno dello Studio Avvocati Civilisti & Amministrativisti Associati di Torino in data 24 settembre 2012 per conto del Dott. BERTOLINO Armando, acquisita agli atti, unitamente ai rispettivi allegati, con protocollo n. 3582 del 03 ottobre 2012.

Rilevato che non appaiono condivisibili le motivazioni a fondamento della Determinazione della Regione Piemonte n. 711 dell'8 agosto 2012 in quanto l'agire del Comune fu strettamente aderente e conforme alle normative in materia.

Ritenuto, pertanto, di impugnare detto provvedimento avanti al Tribunale Ordinario di Torino, ai sensi della previsione normativa contenuta nell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Acquisito il preventivo di spesa dallo Studio Legale CASAVECCHIA SANTILLI e ASSOCIATI - Via Sacchi n. 44 - 10128 Torino (TO).

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di impugnare avanti al Tribunale Ordinario di Torino la Determinazione della Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 711 dell'8 agosto 2012 recante "Accertamento del credito nei confronti del Comune di Lagnasco".
- 2) Di incaricare della difesa e rappresentanza del Comune di Lagnasco lo Studio Legale CASAVECCHIA SANTILLI e ASSOCIATI - Via Sacchi n. 44 - 10128 Torino (TO), individuando come difensore l'Avv. Luigi GIORGI, conferendo loro il più ampio mandato di rappresentanza a difendere l'Amministrazione Comunale di Lagnasco in tale procedura.
- 3) Di eleggere domicilio nello studio legale in Torino, Via Sacchi n. 44.

- 4) Di accantonare le somme necessarie alla costituzione in argomento.
- 5) Di dare mandato al Sindaco di rilasciare la necessaria procura “*ad litem*”.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.